



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Strada del Megiaro, 261  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



## **Circolare 17 2020**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

### **“Serrata” quasi totale e prime indicazioni dell’Inps su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19.**

#### **→ Serrata (quasi) totale:**

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato la “serrata” di tutta Italia. Resteranno aperte le attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 e le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere del citato allegato 1.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

**Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.**

Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Si fa presente che al momento dell’invio della presente informativa Studio, il DPCM è ancora in bozza e pertanto suscettibile di modifiche e/o integrazioni.

#### **→ Prime indicazioni Inps sugli ammortizzatori sociali:**

Come anticipatoVi nelle precedenti informative, il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevede l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

Di seguito le prime indicazioni operative\*:

(\*la sintesi è stata effettuata in base alla sola tipologia di aziende Clienti, in modo da non riportare un testo eccessivamente lungo e dispersivo)

**CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE”**

#### **Chi può fare domanda:**

- ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, di installazione di impianti
- ✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- ✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- ✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- ✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- ✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

#### **Decorrenza, durata e presentazione domanda:**

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".

→ Conseguentemente, l'azienda **NON** dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.

→ Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, **prevarrà** sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

#### **Semplificazioni ed agevolazioni:**

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

→ Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

→ Non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.

→ I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

→ Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, chiaramente bisogna che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente dalla data del 23 febbraio 2020.

#### **Aziende in CIGS:**

→ Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

→ La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

→ Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.



#### **Le ferie vanno smaltite prima di accedere alla cassa integrazione?**

Come noto, risulta esservi una prassi consolidata dei singoli Enti Inps territoriali di richiedere alle aziende lo smaltimento delle ferie arretrate prima che i dipendenti accedano alla cassa integrazione, pena il vedersi bocciare la domanda di cassa integrazione presentata. Sul *quantum* delle ferie da smaltire non vi è mai stato un comportamento omogeneo a livello nazionale.

L'attuale situazione di emergenza nazionale, tuttavia, è assolutamente straordinaria, pertanto, sarebbe auspicabile un intervento dell'Inps nazionale che chiarisse questo importante quesito che si pongono ora aziende e dipendenti.

L'unica indicazione sull'argomento la troviamo nel Protocollo del 14 marzo 2020 che specifica di "*utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione*

• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti". A causa della probabile fretta di emanazione, tale disposto risulta confuso (ad esempio non esiste alcun punto C.) e non dà quindi una indicazione univoca.

In tale contesto poco chiaro, i singoli sindacati applicano le disposizioni delle confederazioni di appartenenza e la dottrina non è uniforme.

In ogni caso, in attesa dei necessari chiarimenti, prudenzialmente sconsigliamo alle aziende di far accedere alla cassa integrazione i dipendenti con un monte ferie arretrato eccessivamente elevato.

### **Erogazione della prestazione:**

Anticipo del datore di lavoro con successivo conguaglio su UNIEMENS, oppure pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

La **cassa integrazione ordinaria** corrisponde all'**ottanta per cento** della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Nello specifico, per il 2020:

- Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro **998,18** lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro **939,89**;
- Lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro **1.199,72** lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro **1.129,66**.

### **ASSEGNO ORDINARIO**

Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti e non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

In particolare, tra i settori destinatari del FIS segnaliamo il comparto del commercio, salve le aziende oltre i 50 dipendenti, in quanto già destinatarie della Cig straordinaria.

### **Beneficiari:**

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS): ▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

✓ Per i Fondi di solidarietà di settore: ▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

### **Semplificazioni ed agevolazioni:**

→ non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;

→ non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;

→ o non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);

- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;

- limite di 1/3 delle ore lavorabili.

→ I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

→ Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, chiaramente bisogna che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente dalla data del 23 febbraio 2020.

#### **Decorrenza, durata e presentazione domanda:**

→ Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. → Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, **ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.**

→ Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

→ **Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.**

→ Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

#### **Modalità di pagamento**

→ Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIAMENS, sarà possibile ottenere il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

### **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19**

#### **Beneficiari:**

I datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di

solidarietà posso accedere alla Cassa integrazione in deroga.

**Durata:**

→ per un periodo non superiore a nove settimane.

**Soggetti esclusi**

→ Datori di lavoro domestico.

→ Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

→ Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

**La prestazione**

→ Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

**Requisiti**

→ Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

→ Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neppure concluso in via telematica.

**Semplificazioni ed agevolazioni:**

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

→ le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;

→ il contributo addizionale;

→ la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

**Come fare domanda:**

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

**Modalità di pagamento:**

→ Esclusivamente pagamento diretto da parte dell'Inps.

22 marzo 2020

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negolconsenso@studio-filippi.it](mailto:negolconsenso@studio-filippi.it)*

---

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.